



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-03-2006 (punto N. 13)

Delibera

N .153

del 07-03-2006

Proponente

AGOSTINO FRAGAI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

Estensore: Mauro Trotta

Oggetto:

Disposizioni per l'anno 2006 per la concessione di contributi in favore delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

AMBROGIO BRENNNA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

FEDERICO GELLI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

AGOSTINO FRAGAI

ALLEGATI^o: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Modalità

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti generali per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Visto, in particolare, l'articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che prevede che con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione della medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2004, n. 601, con la quale sono state stabilite le modalità di attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, che prevede che fino all'aggiornamento del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche al programma medesimo, relative alla disciplina dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge stessa;

Visti i commi 2 e 5 dell'articolo 5-bis della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, concernente norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che prevedono che i Comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e che la gestione associata può accedere ai contributi della legge regionale n. 40 del 2001 se è attivata entro il termine del 31 dicembre 2005;

Considerato che la gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche attivata dopo il 31 dicembre 2005 non potrà beneficiare dei contributi della legge regionale n. 40 del 2001, ma che utilmente detta gestione associata potrà essere considerata per la determinazione del livello minimo di integrazione previsto al paragrafo 3 dell'allegato C della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Visti i commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, concernente l'ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività, che prevedono che i Comuni possono realizzare l'organizzazione anche in forma associata per assicurare lo svolgimento delle funzioni di protezione civile di competenza comunale; ai fini dell'incentivazione prevista dalla legge regionale n. 40 del 2001, la gestione associata della protezione civile è considerata se effettivamente attivata entro il 1° gennaio 2006;

Considerato che la gestione associata della protezione civile attivata dopo il 1° gennaio 2006 non potrà beneficiare dei contributi della legge regionale n. 40 del 2001, ma che utilmente detta gestione associata potrà essere considerata per la determinazione del livello minimo di integrazione previsto al paragrafo 3 dell'allegato C della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Considerato che detta intesa stabilisce al punto 3 che, a decorrere dall'anno 2006, le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale sono trasferite alle Regioni, che provvedono, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, alla concessione di contributi alle forme associative degli enti locali;

Considerato che, a norma del punto 4, della medesima intesa, è stabilito che con successiva intesa saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali;

Considerato che occorre dettare disposizioni per l'avvio del procedimento per le domande di contributo forfetario iniziale e annuale, a norma degli articoli 2, comma 6, e 4, comma 11, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004 e successive modificazioni;

Considerato che occorre dettare disposizioni per l'avvio del procedimento per la concessione di contributi delle risorse statali di cui all'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, ove queste vengano trasferite alla Regione, destinando le medesime alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane come risorse aggiuntive di quelle regionali;

Considerato che occorre dettare disposizioni per le modalità di calcolo del contributo annuale nell'anno 2006;

Considerato che occorre stabilire le risorse da destinare alle iniziative di cui all'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che la Giunta regionale nell'anno 2006, dopo il primo triennio di attuazione del programma di riordino territoriale, dovrà presentare al Consiglio regionale la relazione di attuazione del medesimo programma, e che si rende necessario effettuare una specifica attività di monitoraggio finalizzata alla elaborazione di detta relazione;

Ritenuto di far coincidere detta attività di monitoraggio con la concessione dei contributi annuali nell'anno 2006, da effettuarsi entro il primo semestre del 2006, in tempi tali che consentano di acquisire ulteriori elementi utili alla relazione al Consiglio;

Considerato che l'adempimento da parte degli enti locali delle attività di monitoraggio consente di acquisire i medesimi elementi sostanziali della relazione generale di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, e che pertanto, onde evitare un carico amministrativo eccessivo, è possibile ritenere assolto l'adempimento della presentazione della relazione generale con la trasmissione delle schede di monitoraggio, e che in tale contesto è sufficiente, ai fini della verifica della continuazione della gestione associata, la presentazione di una dichiarazione in tal senso resa dall'ente responsabile della gestione, anche in considerazione del fatto che il precedente procedimento di concessione dei contributi annuali, attinente la gran parte delle gestioni associate incentivate nel 2005, con le connesse attività di verifica della sussistenza della continuazione, si è concluso con provvedimento del 28 novembre 2005;

Considerato che, fermo restando la documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, non è necessario, per le gestioni associate incentivate negli anni 2004 e 2005, trasmettere l'accordo o l'intesa di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004,

essendo già intervenuta la verifica sulla coerenza dell'atto associativo con le determinazioni assunte in sede di programmazione;

Considerato che nei precedenti anni l'ufficio regionale competente ha provveduto ad effettuare delle verifiche presso gli enti responsabili di gestione associata e che dette verifiche si sono dimostrate efficaci per rilevare la continuazione della gestione associata;

Vista l'intesa conseguita il 1° marzo 2006 nel Tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1309, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale 2006 e pluriennale 2006/2008 ed è stato stanziato per l'anno 2006 nel capitolo 11033 "spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative dei comuni" l'importo di euro 3.460.000,00.

A voti unanimi

DELIBERA

1. E' stabilito che per l'anno 2006:
 - a) sia avviato, entro il primo semestre, un solo procedimento per la concessione del contributo forfetario iniziale, da concedersi ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225;
 - b) sia avviato, entro il primo semestre, un solo procedimento per la concessione del contributo annuale, da concedersi, ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. Il contributo non sarà concesso agli enti locali destinatari del contributo forfetario iniziale nell'anno 2006;
 - c) il contributo annuale è calcolato secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione; nell'allegato medesimo è altresì stabilito il sistema di calcolo per le somme soggette a revoca;
 - d) per le gestioni associate già incentivate negli anni 2004 e 2005 non è richiesta la trasmissione dell'accordo o dell'intesa di cui all'articolo 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004;
 - e) sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2006, relativo all'attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, è destinata alle iniziative di cui all'articolo 11-bis della medesima legge regionale n. 40 del 2001 una somma pari a euro 50.000,00. Le risorse non impegnate, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2006 sono assegnate, entro il 31 dicembre 2006, a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale, ai primi tre enti locali che risultano essere responsabili del maggior numero di gestioni associate, considerando a tal fine unicamente le gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale e per le quali non sono stati adottati provvedimenti di revoca del contributo del 2006; sono presi in considerazione più di tre enti in caso di parità del numero di gestioni associate. Dette risorse saranno attribuite proporzionalmente al numero delle gestioni associate considerate nella concessione del contributo annuale, indipendentemente dal punteggio conseguito, secondo il sistema di calcolo di cui all'allegato A;

- f) ai fini della concessione del contributo annuale, la relazione generale prevista dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, non deve essere presentata, per le motivazioni riportate in premessa;
 - g) ai fini della concessione del contributo annuale, l'ente responsabile della gestione associata, in sostituzione della relazione generale, deve dichiarare la sussistenza della continuità della gestione associata e trasmettere la scheda di monitoraggio approvata dalla struttura regionale competente. In caso di mancata trasmissione della scheda di monitoraggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, previste per la relazione generale;
 - h) la scheda di monitoraggio è sottoscritta dal responsabile dell'ufficio comune di supporto giuridico alle gestioni associate, ove questo sia stato attivato fra gli enti partecipanti alla gestione oggetto di domanda di contributo; negli altri casi, è sottoscritta dal segretario o dal direttore generale dell'ente responsabile della gestione;
 - i) le risorse statali eventualmente trasferite dallo Stato nell'anno 2006, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, saranno attribuite, a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale, alle Unioni di comuni e alle Comunità montane entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse da parte dello Stato secondo i seguenti criteri:
 - saranno considerate esclusivamente le gestioni associate già considerate nella concessione del contributo annuale per l'anno 2006, cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale;
 - non saranno considerate le gestioni associate per le quali è stato adottato il provvedimento di revoca del contributo concesso per l'anno 2006;
 - le risorse statali saranno attribuite secondo il sistema di calcolo di cui all'allegato A.
2. Le somme aggiuntive attribuite ai sensi del punto 1, lettere e) e i), della presente deliberazione integrano il contributo annuale dell'anno 2006; in caso di revoca del contributo, si applica il sistema di calcolo di cui all'allegato A. Ai fini della presentazione della relazione generale, il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004 è unico e decorre dalla data di concessione del contributo annuale.
3. Gli enti responsabili di gestioni associate, beneficiare di contributi concessi nell'anno 2006, possono richiedere la verifica, da parte dell'ufficio regionale competente, della continuazione delle gestioni associate, concordando con detto ufficio i tempi di svolgimento. A conclusione delle attività di verifica è redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile della gestione associata e dal funzionario dell'ufficio regionale competente, e l'ente responsabile della gestione non è tenuto alla presentazione della relazione generale prevista dall'articolo 17, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. L'ufficio regionale competente comunica all'ente responsabile della gestione le valutazioni in ordine alla sussistenza della continuazione della gestione associata.
4. Gli enti responsabili di gestioni associate potranno richiedere la verifica di cui al punto 3 dal 31 ottobre 2006 fino alla data di presentazione della domanda di contributo dell'annualità 2007. La verifica richiesta nei trenta giorni antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo per il 2007 è effettuata solo se compatibile con la programmazione del lavoro dell'ufficio regionale competente.

5. A decorrere dall'anno 2006, la gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la gestione associata della protezione civile, che siano state attivate per la prima volta rispettivamente dopo il 31 dicembre 2005 e il 1° gennaio 2006, quantunque non incentivabili, potranno essere considerate per la determinazione del livello minimo di integrazione previsto al paragrafo 3 dell'allegato C della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
6. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e 237 del 22 marzo 2004, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale della
Presidenza
Valerio Pelini

Il dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
VALERIO PELINI